

Edizione di giovedì 29 settembre 2016

ISTITUTI DEFLATTIVI

[L'interpello non risolve il rebus dell'autonoma organizzazione](#)

di **Sergio Pellegrino**

IVA

[Divieto di applicazione del regime del margine alle rivendite successive](#)

di **Marco Peirolo**

ADEMPIMENTI

[Registro dei beni ammortizzabili: compilazione entro il 30 settembre](#)

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

[Dubbi e poche certezze sulla base imponibile IVA per l'assegnazione](#)

di **Fabio Garrini**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il rimborso del car sharing non concorre al reddito del dipendente](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

BUSINESS ENGLISH

[Parental leave o Family leave: come tradurre 'congedo parentale' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'interpello non risolve il rebus dell'autonoma organizzazione

di **Sergio Pellegrino**

Con la [risoluzione n. 82/E](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate si è occupata della *vexata quaestio* delle condizioni che determinano la sussistenza dell'**autonoma organizzazione** per i **professionisti** e conseguentemente il loro **assoggettamento all'Irap**.

L'**interpello** che ha innescato il documento di prassi è stato presentato da un **medico** che opera in regime di **convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, senza personale** e con **beni strumentali di modesta entità** (fattispecie comprovata dalle risultanze del registro cespiti allegate all'interpello).

L'Agenzia ha ritenuto di **non poter dare alcuna risposta** al contribuente, non potendo entrare nel merito della questione, ma ha colto l'opportunità per **ricordare a tutti** (e da qui la scelta di "formalizzare" in una risoluzione *erga omnes* una **non-risposta**) di come sia **cambiata la disciplina dell'interpello** a seguito delle modifiche apportate dal **D.Lgs. 156/2015**.

Sulla base di quanto previsto dalla **lettera a) del primo comma dell'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente**, così come modificata con l'intervento dell'anno scorso, il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere un parere relativamente ad un **caso concreto e personale** con riferimento all'**applicazione delle disposizioni tributarie**, quando vi sono **condizioni di obiettiva incertezza** non solo sulla **corretta interpretazione** di tali disposizioni, ma anche sulla **corretta qualificazione** della fattispecie prospettata.

L'interpello quindi non deve vertere necessariamente sulla **situazione di obiettiva incertezza** in relazione alla **norma tributaria**, ma può avere ad oggetto anche la **qualificazione della fattispecie** che interessa il contribuente e di conseguenza l'**applicabilità della norma**, piuttosto che la sua **interpretazione**.

Come è stato precisato dalla stessa Agenzia nella **circolare 9/E del 1° aprile 2016** – nella quale di fatto è stato richiamato quanto affermato nella **relazione illustrativa** al decreto – non possono essere oggetto di interpello tutte quelle situazioni nelle quali giocano un ruolo rilevante quei **profili fattuali** che possono essere **verificati** da parte dell'amministrazione finanziaria **soltanto in sede di accertamento**. Si tratta, in buona sostanza, di situazioni nelle quali ciò che è dubbio **non è la qualificazione** della fattispecie, quanto piuttosto la **verifica della sua effettiva sussistenza**.

In un caso come quello prospettato, osserva l'Agenzia, **l'interpello non può essere considerato**

risolutivo perché non è data all'amministrazione la possibilità di **appurare in concreto** se il medico disponga di uno **studio e di attrezzature che rientrino nello standard previsto dalla convenzione**, circostanza che escluderebbe l'autonoma organizzazione e quindi la soggettività passiva Irap, ovvero abbia **"superato" tali limiti** e quindi **debba versare l'imposta**: questa condizione, come affermato dalla **circolare 28/E del 2010**, deve essere valutata "volta per volta".

Alla luce del **ragionamento** sviluppato dall'Agenzia, appare evidente come si **restringano ulteriormente** i margini per l'**ammissibilità di un interpello di tipo "qualificatorio"**.

In quasi tutte le fattispecie, infatti, è inevitabile che i **"profili fattuali"** assumano rilevanza, ma va sottolineato come, nel caso di specie, attraverso le **risultanze del registro cespiti** allegate all'interpello l'Agenzia avrebbe comunque potuto effettuare una **"serena" valutazione** complessiva della situazione.

Se la necessità di valutare i **"profili fattuali"** pregiudica automaticamente la legittimità dell'interpello, non si può non arrivare alla conclusione che **in ben pochi casi l'amministrazione riterrà possibile pronunciarsi concretamente sulle casistiche di interesse dei contribuenti**.



IVA

Divieto di applicazione del regime del margine alle rivendite successive

di **Marco Peirola**

La riformulazione della previsione di **indetraibilità oggettiva** per le **autovetture** non interamente utilizzate per finalità imprenditoriali o professionali, con l'introduzione del **limite forfetario del 40%** dell'IVA ammessa in detrazione, ha determinato il **superamento** delle disposizioni contenute nell'articolo 30, commi 4-6, della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001), che consentivano l'applicazione del **regime speciale del margine** anche alle cessioni dei veicoli **usati** in relazione al cui acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l'esposizione dell'IVA addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10% (15% in virtù della L. n. 266/2005).

È noto, infatti, che – a seguito della sentenza “**Stradasfalti**”, di cui alla causa C-228/05 del 14 settembre 2006 – la L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha modificato:

- da un lato, la lett. c) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- dall'altro, l'articolo 13 del decreto IVA, aggiungendo il nuovo comma 4, il quale prevede che, per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni.

Per effetto del nuovo testo dell'articolo 19-*bis*1, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, è stato chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/2009 che devono intendersi **superate le previsioni contenute nell'articolo 30, commi 4-6, della L. n. 388/2000.**

Ai sensi dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 30 della L. n. 388/2000, per l'acquisizione dei veicoli, l'IVA era ammessa in detrazione nei limiti del 10% (divenuto 15% dal 1° gennaio 2006), mentre l'applicazione del regime del margine previsto dal successivo comma 6 poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in considerazione del fatto che la percentuale d'imposta ammessa in detrazione era di ammontare molto **ridotto**. In tale contesto normativo, infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la **condizione** che presiede all'applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della commercializzazione del bene, l'imposta **non** è stata **detratta** neppure in parte.

In base alla previgente normativa, pertanto, a seconda che il corrispettivo di vendita fosse superiore o meno al prezzo di acquisto, veniva realizzato un “margine” che poteva essere **positivo o negativo**, con emissione in entrambi i casi della fattura **senza evidenziazione dell'imposta**, in ogni caso dovuta solo se il margine era positivo; in quest'ultima ipotesi, il rivenditore doveva scorporare l'imposta dal margine e versarla, ma **senza esporla** in fattura.

Nella citata circolare, l'Agenzia fa presente che, ai fini della determinazione della base imponibile, il quarto comma dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla L. n. 244/2007, prevede che, per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata **moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità**.

Tale criterio di determinazione della base imponibile, ad avviso dell'Agenzia, si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40% dell'imposta addebitata in fattura dal cedente, sicché è evidente che – secondo la prassi amministrativa – il regime del margine resta **precluso quando l'imposta è stata detratta anche solo in parte**.

Tale conclusione è confermata dalla Corte di giustizia: nella sentenza di cui alla causa C-160/11 del 19 luglio 2012 è stato affermato che i **beni con imposta parzialmente detraibile** sono **esclusi dal regime speciale**, in perfetta coerenza con l'obiettivo perseguito dalla Direttiva n. 94/5/CE, ossia evitare fenomeni di plurima tassazione dei beni che, una volta usciti dal circuito commerciale, siano ceduti ad un soggetto passivo per essere successivamente rivenduti. Del resto, se, da un lato, s'intende impedire che i beni usati, nel momento in cui vengono reimmessi in commercio, siano tassati una seconda volta, dall'altra, si deve evitare un **salto d'imposta**, ossia la mancata tassazione della quota-parte del prezzo di vendita corrispondente al costo di acquisto la cui imposta è stata detratta.

Nella pronuncia è stato, infatti, osservato che “*ciò che accomuna i casi di applicazione del regime d'imposizione sul margine di utile, nel cui elenco rientra l'esenzione di cui all'articolo 136, lettera b), di detta direttiva, è il fatto che colui che ha ceduto il bene in esame al soggetto passivo rivenditore non ha potuto in alcun modo detrarre l'imposta pagata a monte all'atto dell'acquisto di tale bene e ha, di conseguenza, sopportato integralmente l'imposta stessa*” (punto 37) e che, nella situazione considerata, l'eventuale doppia imposizione, sia pure parziale, “*è irrilevante quanto alla determinazione delle condizioni di applicazione del regime d'imposizione sul margine di utile previsto all'articolo 314 della medesima direttiva*” (punto 41).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ADEMPIMENTI

Registro dei beni ammortizzabili: compilazione entro il 30 settembre

di **Federica Furlani**

Scade **domani** (termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni) il termine entro cui società, enti ed imprenditori commerciali, devono **compilare il registro dei beni ammortizzabili**.

Quindi entro il prossimo 30 settembre sarà necessario **aggiornare**, ovvero memorizzare contabilmente, detto registro, la cui **stampa** potrà essere effettuata in ogni caso entro fine anno.

Il registro dei beni ammortizzabili non è richiesto dalla disciplina civilistica, ma esclusivamente da quella **fiscale**, al fine di poter **dedurre dal reddito d'esercizio le quote di ammortamento** che devono comunque anche essere imputate a conto economico.

Per quanto riguarda il contenuto, le **modalità di iscrizione sono diverse a seconda della tipologia di bene**.

L'articolo 16 DPR 600/1973 prevede che devono essere indicati in modo separato e quindi **riportati singolarmente**:

- **i beni immobili** (ad esempio fabbricati e/o appartamenti);
- **i beni mobili iscritti in pubblici registri** (ad esempio autovetture aziendali o furgoni).

Le **altre tipologie di beni materiali ed immateriali** strumentali per l'esercizio di impresa, e quindi ammortizzabili, possono essere annotati o singolarmente o **raggruppati per categoria omogenee per**:

- **anno di acquisizione**;
- **coefficiente di ammortamento**.

Un classico esempio di categoria omogenea può essere un acquisto fatto nello stesso periodo di tempo, per prodotti che hanno lo stesso livello di ammortamento: ad esempio le **scrivanie**, le **sedie** d'ufficio e altre attrezzature d'ufficio acquistate nello stesso esercizio possono rientrare nella stessa categoria visto che hanno la medesima percentuale di ammortamento.

Per i **beni gratuitamente devolvibili**, oltre alle informazioni già evidenziate, occorre distintamente indicare la **quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario**.

Per i **beni di cui all'articolo 102-bis del TUIR** (beni materiali strumentali utilizzati per l'esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di energia elettrica), le annotazioni possono essere eseguite per categorie di **beni per anno di acquisizione e vita utile**.

Vanno inoltre anche riportati i beni di **costo non superiore a 516,46 euro**, se non direttamente imputati a conto economico; per tali beni è possibile dedurre integralmente il costo nell'esercizio di sostenimento.

Nel registro devono essere altresì iscritti in voci separate, a seconda dell'anno di formazione, i **costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione** che non siano stati capitalizzati (costi di manutenzione ordinaria) e che **non siano immediatamente deducibili** ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del Tuir.

Tali eccedenze (rispetto al 5% del valore dei beni materiali risultanti ad inizio esercizio) sono infatti deducibili in quote costanti nei **5 anni successivi** a quello di sostenimento.

Il registro è **esente da bollo** e da concessioni governative e, per la sua tenuta non è obbligatoria la vidimazione. L'unica formalità da rispettare è la **numerazione progressiva delle pagine**: in ogni pagina andrà inserito il numero progressivo e l'anno in cui viene effettuata la stampa. Non ci devono essere spazi bianchi.

All'interno del registro devono essere indicati:

- **la descrizione del bene:**
 - per gli immobili: indirizzo e/o identificativo catastale;
 - per i beni mobili iscritti in pubblici registri: targa e/o matricola;
 - per gli altri beni: descrizione dettagliata;
- **l'anno di acquisizione** del bene e/o di entrata in funzione (da cui decorre l'ammortamento);
- **il costo originario;**
- **eventuali casi di rivalutazione e/o svalutazione;**
- **il fondo di ammortamento raggiunto nel periodo precedente;**
- **il coefficiente di ammortamento** effettivamente praticato nel periodo d'imposta;
- **la quota annuale di ammortamento;**
- **le eliminazioni dal processo produttivo**, con evidenza della plus o minusvalenza.

Il registro va **conservato** per **dieci anni** presso il soggetto interessato (se tenuto presso una terza persona sarà indispensabile un'attestazione sottoscritta da entrambe le parti in cui si dichiara il luogo di giacenza della documentazione).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Dubbi e poche certezze sulla base imponibile IVA per l'assegnazione

di **Fabio Garrini**

L'**assegnazione** agevolata dei beni sociali è un'operazione che, generalmente, è **rilevante** ai fini dell'applicazione dell'IVA; trattandosi di opzione senza corrispettivo occorre determinare il valore normale da considerare quale base imponibile. Su questo punto la **circolare n. 37/E/2016** conferma una configurazione di valore normale "al costo", scartando in ogni caso il valore di mercato.

La base imponibile

Uno degli aspetti più nebulosi da affrontare nel porre in essere una delle operazioni agevolate è il relativo **trattamento IVA**. Tutti gli istituti agevolativi previsti dalla L. 208/2015 sono caratterizzati dal fatto che **non esiste alcuna previsione specifica riguardante il comparto IVA**, con la conseguenza che la fuoriuscita dei beni dalla sfera d'impresa risulta essere **operazione rilevante ai fini dell'imposta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, numeri 5 e 6 DPR 633/1972**, che equiparano l'assegnazione e l'autoconsumo del bene alla cessione. Eccettuando i casi di assegnazione fuori campo IVA (quando all'atto dell'acquisto non sia stata operata la detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, come ad esempio nel caso di acquisto di un immobile da un soggetto che lo detiene nella sfera "privata") e di imponibilità obbligatoria (costruttore/ristrutturatore che cede entro i 5 anni dal completamento dei lavori), tali operazioni **sono di regola esenti** con possibilità di optare per l'imponibilità; poiché normalmente il destinatario del bene non ha diritto a detrarre l'imposta, **l'operazione avverrà presumibilmente, nella più parte dei casi, in esenzione**.

Uno dei primi dubbi che ci si è posti con riferimento al trattamento IVA in ambito di una assegnazione, riguarda la corretta base imponibile da utilizzare per la fatturazione dell'operazione, ovviamente, quando l'operazione fosse rilevante ai fini IVA (imponibile o esente).

Già la circolare n. 26/E/2016 chiarì che la **base imponibile catastale** è applicabile **solo al campo delle imposte dirette**, mentre ai fini IVA occorre applicare le regole ordinarie.

Ai fini della determinazione della base imponibile occorre fare riferimento al criterio costituito **"dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni"** di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), DPR 633/1972. Per le operazioni nelle quali manca il corrispettivo la base imponibile è costituita:

- dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto,
- dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Sia nella circolare n. 26/E/2016 che nella circolare n. 37/E/2016 sul punto vengono ribaditi alcuni **concetti centrali**:

- prima di tutto viene affermato come la previsione del criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale “di mercato”, secondo la formulazione vigente e introdotta dalla Legge Comunitaria 2008 (L. 88/2009), implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita **non comprende il “ricarico”**;
- in seconda battuta viene affermato come il costo di acquisto del bene deve **essere “attualizzato” al momento della cessione**: tale attualizzazione pare più che altro sottintendere un concetto di **svalutazione**, posto che attraverso il richiamo di diverse sentenze della Corte di Giustizia, nella circolare n. 37 si afferma che la base imponibile è “costituita dal prezzo d’acquisto di tali beni, intendendo, a tale scopo, per «prezzo di acquisto dei beni», **il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi**”. L’Agenzia non fornisce una regola per l’individuazione di tale deprezzamento, ma viene affermato come esso debba essere valutato **caso per caso**;
- si individua una soluzione per gli immobili che siano stati costruiti dall’impresa, ove potrebbe non essere individuabile il costo, nel qual caso si fa riferimento al costo di acquisto di un **bene analogo**.

Quest’ultimo punto apre quindi una deroga, peraltro già prevista nella norma, per le “situazioni disperate”. Nella circolare n. 37/E/2016 si legge “*Con esclusivo riferimento, dunque, ad analoghe situazioni di **mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo**, è ammessa la possibilità di determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d’acquisto di **beni simili** (a condizione che esistano beni simili sul mercato) sulla base dei prezzi di mercato per il medesimo tipo di beni al momento della destinazione dell’immobile, evitando l’esame in dettaglio di quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo*”.

Possiamo quindi affermare che il criterio del costo dei beni simili è un **criterio meramente residuale**, applicabile nel caso in cui non sia in alcun modo possibile ricostruire il costo di acquisto.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE CASO PER CASO ►►

Firenze Milano Padova

IMPOSTE SUL REDDITO

Il rimborso del car sharing non concorre al reddito del dipendente

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **rimborso** da parte del datore di lavoro delle spese di **car sharing** sostenute dal dipendente **non** concorre alla formazione del **reddito** del **lavoratore**, ancorché il servizio sia stato utilizzato in occasione di **trasferte** nell'ambito del **territorio comunale** in cui si trova la **sede di lavoro**.

Lo ha chiarito la [risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 83/E](#) di ieri.

La questione affrontata dal documento attiene alla disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 5, del Tuir, secondo cui *"Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto **comprovate da documenti provenienti dal vettore**, concorrono a formare il reddito"* di lavoro dipendente.

In pratica, secondo tale norma, quando la trasferta o la missione è svolta all'**interno** del **comune** ove è ubicata la sede di lavoro, non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore i **solli rimborsi** delle spese di **trasporto** comprovate da **documenti** provenienti dal **vettore**; diversamente, sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.

Si ricorda, invece, che per i rimborsi relativi a trasferte **fuori** dal territorio comunale, la normativa prevede un trattamento più *soft*. Infatti, in questi casi, **non** concorrono a formare il reddito del lavoratore

- le indennità, entro una determinata soglia,
- nonché i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, sempreché tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Il diverso trattamento trova giustificazione dal voler evitare che le indennità o i rimborsi spese per spostamenti **poco rilevanti** e che non trovino riscontro nella documentazione rilasciata da **terzi** possano **sostituire** la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.

Atteso tale quadro normativo di riferimento, la risoluzione in commento fornisce chiarimenti circa la **rilevanza**, ai fini delle determinazione del reddito di lavoro dipendente, del rimborso spese per il servizio di **car sharing** utilizzato dal lavoratore per trasferte nell'**ambito** del **comune** in cui è ubicata la sede di lavoro.

L'Agenzia osserva come le **fatture** emesse dalla società di **car sharing** a fronte del servizio

prestato risultino idonee ad **attestare l'effettivo spostamento** dalla sede di lavoro e l'**utilizzo** del servizio da parte del dipendente così come prescritto dalla legge. Infatti, la documentazione individua:

- il **destinatario** della prestazione;
- il **percorso** effettuato, con indicazione del luogo di partenza e del luogo di arrivo;
- la **distanza** percorsa;
- la **durata**;
- il luogo di **arrivo**.

Proprio in ragione della **completezza informativa** delle fatture emesse, che per analiticità e dettagli sono paragonabili ai documenti che devono predisporre i conducenti dei taxi, **deve ritenersi che il servizio di car sharing sia equiparabile a quello dei tradizionali sistemi di mobilità**.

Pertanto, a parere dell'Ufficio, le **somme** rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di *car sharing* **non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta**, sebbene questa avvenga all'**interno** dello stesso comune in cui si trova la sede di lavoro.

Occorre infine evidenziare che, in relazione all'indicazione in fattura del destinatario della prestazione, la **previsione esentativa** trova applicazione, sia se la fattura emessa dalla società di *car sharing* è **intestata direttamente al lavoratore**, sia se è **intestata al datore di lavoro**.



BUSINESS ENGLISH

Parental leave o Family leave: come tradurre 'congedo parentale' in inglese

di **Stefano Maffei**

Parlo oggi del **congedo parentale**, ossia quel diritto (*right*) spettante ai genitori (*parents*) in costanza di un certo rapporto di lavoro. L'espressione *parental leave* merita una spiegazione introduttiva: *the term 'parental leave' generally includes maternity, paternity, and adoption leave*. L'espressione *family leave* è più ampia e si riferisce ai casi di congedo per prendersi cura di prossimi congiunti malati.

Possiamo affermare senza tema di smentita che *parental leave or family leave is an employee benefit available in almost all countries* (pressoché in **tutti i Paesi del mondo**). È anche corretto scrivere che *parental leave has been available as a legal right and/or governmental program for many years, in one form or another*.

I modelli ovviamente sono diversi: a parte la differenza tra *paid* e *unpaid leave* (a seconda che il congedo sia o meno **remunerato**), talora la legge prevede un **fondo (o più fondi diversi, a seconda delle categorie professionali)** per finanziare il congedo (*employees, employers or taxpayers may contribute to a specific public fund*) oppure direttamente una c.d. *employer liability* (nel caso in cui sia il solo **datore di lavoro** ad essere **responsabile** dell'esborso economico).

Ecco due domande che potrebbe essere utile porsi, ad esempio, in tema di *statutory maternity leave* (ossia di congedo di maternità **previsto dalla legge**):

- *what is the length (durata) of statutory maternity leave in Italy?*
- *what is the percentage of wages (percentuale del salario) paid during statutory maternity leave to lawyers and accountants?*

Un'azienda che volesse offrire ulteriori *benefits* ai propri futuri **dipendenti** (*employees*) rispetto al trattamento legale potrebbe annunciare nel bando qualcosa del genere: *Azienda spa pays the entire salary to employees who are on statutory maternity leave. It also pays up to 50% of the salary to employees who are on additional maternity leave (which is usually covered by statute only up to 30% of the employee salary – per cui solitamente la legge prevede il pagamento del solo 30% dello stipendio)*.

Siete ancora in tempo per iscrivervi ai **nuovi corsi di inglese commerciale e legale di Euroconference e EFLIT che si terranno in autunno a Milano e Bologna**. Per maggiori informazioni visitate il sito www.effit.it

